

232.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti e proposte di atti normativi comunitari</b> (Assegnazione a Commissione) .....	5486	<b>Missioni valedoli nella seduta del 5 agosto</b> <b>1993</b> .....	5485
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) .	5487	<b>Mozione, interpellanze ed interrogazioni</b> (Annunzio) .....	5489
<b>Disegni di legge di ratifica nn. 2514, 2531,</b> <b>1931, 1535, 2689, 2423, 2424:</b>		<b>Nomine ministeriali</b> (Comunicazione) .....	5489
(Articoli) .....	5467, 5468, 5469 5476, 5477, 5480, 5481	<b>Presidente del Consiglio dei ministri:</b> (Trasmissione di documento) .....	5489
(Emendamenti presentati agli articoli 11 e 18 del disegno di legge n. 1931) .....	5471, 5474	<b>Proposte di legge:</b>	
(Ordine del giorno riferito al disegno di legge n. 1931) .....	5475	(Adesione di deputati) .....	5485
<b>Disegni di legge:</b>		(Annunzio) .....	5485
(Trasmissione dal Senato) .....	5485	(Approvazione in Commissione) .....	5486
(Approvazione in Commissione) .....	5486	<b>Proposte di legge costituzionale</b> (Annunzio) .	5485

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNI DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO ISTITUZIONALE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE (IPGRI), CON APPENDICE, FATTO A ROMA IL 9 OTTOBRE 1991 (2514)*

*RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE FITOGENETICHE (IPGRI) RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'IPGRI, FATTO A ROMA IL 10 OTTOBRE 1991, NONCHÉ DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO TRA LE STESSE PARTI A ROMA L'8-9 FEBBRAIO 1993 (2531)*

*S. 586. — RATIFICA ED ESECUZIONE: A) DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, CON DUE DICHIARAZIONI COMUNI; B) DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE DEL 19 GIUGNO 1990 DI APPLICAZIONE DEL SUMMENZIONATO ACCORDO DI SCHENGEN, CON ALLEGATE DUE DICHIARAZIONI UNILATERALI DELL'ITALIA E DELLA FRANCIA, NONCHÉ LA CONVENZIONE, IL RELATIVO ATTO FINALE, CON ANNESSI L'ATTO FINALE, IL PROCESSO VERBALE E LA DICHIARAZIONE COMUNE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO FIRMATI IN OCCASIONE DELLA FIRMA DELLA CITATA CONVENZIONE DEL 1990, E LA DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI ADESIONE SUMMENZIONATO; C) DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO AGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL'ACCORDO DI CUI ALLA LETTERA B); TUTTI ATTI FIRMATI A PARIGI IL 27 NOVEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (1931)*

*RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI E RELATIVI PROTOCOLLI DI ADESIONE DI SPAGNA E PORTOGALLO ALL'ACCORDO ED ALLA CONVENZIONE DI SCHENGEN, FATTI A BONN IL 25 GIUGNO 1991 (1535)*

*S. 688. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL RICICLAGGIO, LA RICERCA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO, FATTA A STRASBURGO L'8 NOVEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (2689)*

*S. 917. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 16 DICEMBRE 1991, CON ALLEGATI E PROTOCOLLI, ATTO FINALE E RELATIVI ALLEGATI (APPROVATO DAL SENATO) (2423)*

*S. 918. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI POLONIA, DALL'ALTRA, FIRMATO A BRUXELLES IL 16 DICEMBRE 1991, CON ALLEGATI E PROTOCOLLI, ATTO FINALE E RELATIVI ALLEGATI (APPROVATO DAL SENATO) (2424)*



ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2514 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Articolo 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2531 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo e dallo scambio di note stesso.

Articolo 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1931 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE****Articolo 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990:

a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;

b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b).

**Articolo 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro

entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1.

**Articolo 3.**

1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724 del codice di procedura penale.

**Articolo 4.**

1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione è presentata all'autorità designata da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che svolge le indagini in relazione alle quali è domandata la prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della domanda è data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2, della Convenzione è concessa dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere seguita ed è trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno.

**Articolo 5.**

1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identità della persona inseguita e procede al suo fermo.

2. La persona fermata, se non è cittadino italiano, è rimessa in libertà dalla medesima autorità che ha proceduto al fermo al più tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6 dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non si è proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di procedura penale.

#### Articolo 6.

1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della Convenzione, l'autorità giudiziaria italiana deve darne notizia senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia.

#### Articolo 7.

1. L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della Convenzione stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera *b)*, della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

#### Articolo 8.

1. L'autorità designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione è il Ministro di grazia e giustizia.

#### Articolo 9.

1. L'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Essa è altresì competente per le attività di cui agli articoli 37, paragrafo 1,

38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. È fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorità dei loro Paesi di provenienza o a Parti contraenti che non prevedono analogo divieto.

2. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati. Fino a quando non sarà istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale può designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o più dei suoi componenti e un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non è comunicata all'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione.

#### Articolo 10.

1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonché quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalità di utilizzazione, le autorità che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Garante per la protezione dei dati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 7 a 11 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche nei confronti del pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati o informazioni in violazione delle disposizioni che disciplinano il Sistema d'informazione Schengen.



### Articolo 11.

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge, le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, possono essere rivolte all'autorità di cui allo stesso articolo 9, comma 2, la quale risponde sulla base dei riscontri effettuati dall'autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 9, ovvero anche direttamente attraverso ispezioni o accessi al fine di effettuare verifiche e controlli a norma delle disposizioni vigenti. Il diritto di accesso è escluso quando la comunicazione all'interessato dell'informazione richiesta può ostacolare il perseguimento delle finalità per le quali la segnalazione è stata inserita nel sistema informativo, quando ricorre l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui, nonché fino a quando permane la segnalazione per sorveglianza discreta, la quale non può comunque protrarsi per più di quattro mesi, salvo che la Parte che ha effettuato la segnalazione comunichi prima della scadenza di tale termine la decisione di mantenere la segnalazione per ulteriori quattro mesi.

2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora i dati siano stati inseriti nel Sistema d'informazione Schengen da un altro Stato contraente, la risposta dovrà essere conforme al parere dell'autorità nazionale di controllo di detto Stato.

3. Le disposizioni dell'articolo 10, quinto, sesto e settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano anche avverso la decisione dell'autorità che procede a norma del comma 1.

### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: la quale fino alla fine del comma con le seguenti: . La segnalazione richiesta dai competenti organi italiani ha

effetto per un periodo di sei mesi, salvo che gli stessi organi comunichino prima della scadenza di tale termine di dover mantenere la segnalazione per ulteriori sei mesi.

11. 1.

Governo.

### Articolo 12.

1. La responsabilità per i danni derivanti da condotta posta in essere in violazione delle norme disciplinanti la raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati inseriti nella sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen è disciplinata dalle disposizioni vigenti. Tuttavia, qualora il danno subito non abbia natura patrimoniale o non sia facilmente quantificabile, la parte danneggiata ha diritto ad un equo indennizzo.

### Articolo 13.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione, ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente comma:

« 3-bis. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale sono equiparati ai visti nazionali i visti uniformi rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari degli Stati appartenenti alla Comunità europea sulla base di specifici accordi ».

3. I commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« 9. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eccettuato quello terrestre che esercita il traffico frontaliero, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti, a norma delle disposizioni di cui al comma 1, per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'autorità di pubblica sicurezza dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza di uno degli obblighi predetti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila per ciascuno degli stranieri trasportati, determinata dal prefetto. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui al comma 1 o che deve essere comunque respinto a norma delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, ovvero di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero, o in altro Stato in cui sia consentita la sua immissione. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando lo straniero presenti istanza volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 ».

#### Articolo 14.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri, entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3, che siano

muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni del presente decreto, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di Stati appartenenti alla Comunità europea nei limiti e alle condizioni stabiliti da specifici accordi ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente comma:

« 1-bis. Gli stranieri muniti di un permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente rilasciato dalle autorità di uno Stato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione devono dichiarare la loro presenza al questore della provincia in cui si trovano entro otto giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso nel territorio dello Stato. In difetto di tale dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire cinquecentomila o, qualora la dichiarazione non venga resa entro trenta giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 ».

3. Dopo il comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti commi:

« 12-bis. Un provvedimento di rifiuto analogo a quello previsto nel comma 12 può essere altresì adottato, sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il ricorso contro il provvedimento di rifiuto di cui al presente comma è esteso al merito e determina gli effetti di cui all'articolo 5, comma 4.

12-ter. Quando lo straniero non soddisfi più le condizioni di soggiorno applicabili nel territorio di uno degli Stati contraenti, il permesso di soggiorno può essergli revocato con provvedimento scritto e motivato, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In tal caso il provvedimento di revoca diviene esecutivo solo dopo l'esaurimento delle istanze giudiziarie eventualmente esperite contro il provvedimento stesso.

12-quater. Nell'ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno disposti a norma dei commi 12-bis e 12-ter, l'esecuzione del provvedimento avviene mediante immediato accompagnamento alla frontiera ».

#### Articolo 15.

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione ».

2. Le segnalazioni trasmesse dalle autorità italiane alle altre parti contraenti ai fini della non ammissione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione del 19 giugno 1990, devono essere motivate. Analogamente devono essere motivate le segnalazioni ai fini dell'allontanamento, di cui all'articolo 23 della predetta Convenzione.

#### Articolo 16.

1. Al primo comma dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: « danno alloggio per mercede » sono aggiunte le seguenti: « nonché coloro che

gestiscono una struttura che fornisce alloggio anche in tende, roulotte, battelli e simili ».

2. Al terzo comma dell'articolo 109 del testo unico richiamato al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La comunicazione dell'arrivo è effettuata mediante consegna di una scheda conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, fatta compilare e firmare personalmente dagli alloggiati, ed integrata, a cura degli albergatori o altri esercenti predetti, dagli estremi del documento di identità, passaporto o documento equivalente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro coniuge e per i figli minorenni e dal capo gruppo anche per gli altri componenti del gruppo ».

#### Articolo 17.

1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia.

2. Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione relative alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.

#### Articolo 18.

1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo incaricato di esaminare l'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da dieci senatori e da dieci deputati, membri delle Commis-

sioni Affari costituzionali, Affari esteri e giustizia dei due rami del Parlamento, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. Il Comitato parlamentare elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

4. Il Comitato parlamentare esamina i progetti di decisione, vincolanti per l'Italia, pendenti innanzi al Comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della citata Convenzione. A tal fine, il rappresentante del Governo italiano, chiesto eventualmente al Comitato esecutivo il rinvio della decisione a norma dell'articolo 132, paragrafo 3, della Convenzione, trasmette immediatamente il progetto di decisione al Comitato parlamentare. Questo esprime il proprio parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione del progetto; qualora il parere non venga espresso entro tale termine, esso s'intende favorevole alla decisione.

5. Le decisioni del Comitato esecutivo, approvate dal rappresentante del Governo italiano, sono pubblicate, salvo deroghe disposte dal Comitato parlamentare, sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla loro adozione definitiva unitamente agli eventuali provvedimenti interni di attuazione.

6. Il Governo riferisce annualmente al Comitato parlamentare sull'applicazione della Convenzione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

*Al comma 2, sopprimere le parole:* , membri delle Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri e giustizia dei due rami del Parlamento.

18. 1.

La Commissione.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

7. Le spese per il funzionamento del Comitato parlamentare sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

18. 2.

La Commissione.

#### Articolo 19.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 28.831 milioni per l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230 milioni annue a decorrere dall'anno 1997.

2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali »;

b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri »;

c) quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento « Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero »;

d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento « Interventi vari nel campo sociale ».

3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

fermamente convinta della drammatica insufficienza di misure d'ordine amministrativo o, ancor peggio, di solo ordine pubblico, a fronte di fenomeni complessi che affondano le proprie radici in grandi processi storici, sociali ed economici;

considerando che il fenomeno dell'immigrazione, nei Paesi della Comunità europea, di cittadini provenienti da Paesi terzi, in particolare dell'Europa centro-orientale e del sud del mondo, costituisce un fenomeno di grande portata storica che impone l'elaborazione e la coerente applicazione di una politica dell'intera Comunità intesa al superamento dei gravi squilibri che sono alla base dei flussi migratori;

considerando che, unitamente a tale politica comune, compete ai singoli Paesi la messa in opera di politiche nazionali volte a contemperare la necessità di limitare l'immigrazione con l'irrinunciabile esigenza di assicurare agli immigrati già presenti sul territorio nazionale condizioni di sicurezza giuridica, di vita dignitosa, di tutela dei diritti fondamentali — dalla salute, al lavoro, all'abitazione — in modo da evitare situazioni di emarginazione o di esclusione, fonti di tensioni e di xenofobia;

impegna il Governo:

a farsi promotore in sede comunitaria dell'adozione di una politica della Comunità concretamente rivolta al superamento delle cause profonde degli attuali flussi migratori;

ad operare in ogni sede comunitaria affinché l'applicazione delle misure amministrative concernenti l'immigrazione si accompagni al rigoroso rispetto dei principi dello Stato di diritto e dei fondamentali diritti umani, tra cui il diritto d'asilo;

a promuovere al più presto un'organica legge nazionale che riordini la materia dell'ingresso e soggiorno degli stranieri extracomunitari in conformità all'esigenza di assicurare loro, nel quadro di un flusso programmato di presenze, condizioni di sicurezza e di dignità, favorendo il superamento di situazioni di irregolarità formale e l'integrazione nella comunità nazionale nel rispetto delle diverse identità culturali.

(9/1931/1)

Senese, Ciabbari, Colaianni.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1535 NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il protocollo di adesione del Regno di Spagna all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonché l'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991;

b) il protocollo di adesione della Repubblica portoghese all'accordo di Schengen per l'eliminazione graduale delle frontiere comuni, quale emendato dal protocollo di adesione della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990, nonché l'accordo di adesione della

Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione del suddetto accordo di Schengen al quale ha aderito la Repubblica italiana a Parigi il 27 novembre 1990, con allegati e atto finale; ambedue gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali con la Spagna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo, e agli atti internazionali con il Portogallo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo.

Articolo 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2689 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione medesima.

Articolo 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ».

Articolo 4.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-bis. - (Riciclaggio). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

Articolo 5.

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 648-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

## Articolo 6.

1. All'articolo 724 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato ».

## Articolo 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna ».

## Articolo 8.

1. All'articolo 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato ».

## Articolo 9.

1. Dopo l'articolo 735 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 735-bis. - (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si appli-

cano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2 ».

## Articolo 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 737 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo ».

## Articolo 11.

1. Dopo l'articolo 737 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 737-bis. - (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.

2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.

3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.



4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.

5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro ».

#### Articolo 12.

1. All'articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Il Ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini

per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro ».

#### Articolo 13.

1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III della Convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di procedura penale, nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera *d*), con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere *c*) e *d*), della Convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), dello stesso articolo 18.

#### Articolo 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2423, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 dell'Accordo stesso.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2424, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 121 dell'Accordo stesso.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevolevoli  
nella seduta del 5 agosto 1993.**

Artioli, Binetti, Giorgio Carta, Raffaele Costa, Crippa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Formigoni, Matulli, Pisicchio, Sacconi.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 4 agosto 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RENATO ALBERTINI ed altri: « Norme per la soppressione del drenaggio fiscale sui redditi » (3010);

FLEGO e ASQUINI: « Modifica della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento » (3011);

INGRAO ed altri: « Norme a favore dei volontari feriti o caduti nei territori della ex-Jugoslavia » (3013);

QUATTROCCHI ed altri: « Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei professori universitari associati » (3016).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
di proposte di legge costituzionale.**

In data 4 agosto 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

LAVAGGI: « Norme per l'elezione diretta del Primo ministro » (3012);

ANEDDA ed altri: « Modifiche agli articoli 101, 102, 104 e 107 della Costituzione » (3017),

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 4 agosto 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 689. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989 » (*approvato dal Senato*) (3015).

Sarà stampato e distribuito.

**Adesione di deputati  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge BONATO: « Misure urgenti per il riordino e la valorizzazione delle accademie di belle arti » (2495) (*annunziata della seduta del 2 aprile 1993*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Alda Grassi, Mazetto, Anghinoni, Michielon, Maroni, Arrighini, Negri, Latronico, Polli, Magnabosco, Maurizio Balocchi, Gianmarco Mancini, Bertotti, Frontini, Brambilla, Provera, Leoni Orsenigo, Aimone Prina, Terzi, Matteja, Ongaro, Calderoli, Flego, Magistroni.

**Approvazioni in Commissione.**

Nelle riunioni odierne delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla V Commissione (Bilancio):

S. 901. — « Rimborsamento di capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti » (approvato dalla VI Commissione del Senato della Repubblica) (2780);

dalla VII Commissione (Giustizia):

S. 1083. — Senatori NOCCHI ed altri: « Norme a sostegno del Rossini Opera Festival » (approvata dalla VII Commissione del Senato della Repubblica) (2782), con l'assorbimento della proposta di legge: SBARBATI CARLETTI e TRAPPOLI: « Norme per il sostegno del Rossini Opera Festival » (2600), che pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;

S. 1228. — Senatori MANZINI ed altri: « Norme per il funzionamento degli Istituti superiori per le industrie artistiche di Faenza, Firenze, Roma e Urbino » (approvata dalla VII Commissione del Senato della Repubblica) (2811).

**Assegnazione di atti a proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L185 e C204 del 28 luglio 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla VIII Commissione (Ambiente):

COM (93) 279 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio intesa a limitare

le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (presentata nel quadro del programma SAVE;

alla X Commissione (Attività produttive):

COM (93) 279 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (presentata nel quadro del programma SAVE;

Direttiva 93/69/CEE — Direttiva 93/69/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 93/69/CEE — Direttiva 93/69/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee n. L181 e C199 del 23 luglio 1993 sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla V Commissione (Bilancio):

COM(93) 213. — Proposta di regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità;



*alla X Commissione (Attività produttive):*

Raccomandazione 93/404/CEE. — Raccomandazione del Consiglio, del 30 giugno 1993, sull'accesso alla formazione professionale permanente;

*alla XI Commissione (Lavoro):*

Raccomandazione 93/404/CEE. — Raccomandazione del Consiglio, del 30 giugno 1993, sull'accesso alla formazione professionale permanente.

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 30 luglio 1993, copia della sentenza n. 358 del 26 luglio 1993 (doc. VII, n. 380), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27 del codice penale militare di pace nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'articolo 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 19 e 27, terzo comma, della Costituzione, nei confronti dell'articolo 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), dal tribunale militare di Padova, con le ordinanze indicare in epigrafe »;

con lettera in data 30 luglio 1993, copia della sentenza n. 359 del 26 luglio 1993 (doc. VII, n. 381), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 45, settimo e nono comma; 47,

49, secondo comma; 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo comma; 51, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle regioni a statuto ordinario e degli enti regionali;

2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35, quarto comma, dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui non prevede, per i processi di mobilità da e verso le regioni, la consultazione delle stesse;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con i ricorsi di cui in epigrafe, nei confronti dell'articolo 2, primo comma, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e degli articoli 1, terzo comma; 13; 15, secondo comma; 18, primo comma; 26; 27, secondo e quarto comma; 28; 30, secondo comma; 31; 32; 33; 34; 35, primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma; 41, primo e terzo comma; 42, secondo comma; 43; 45, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma; 50, primo, quinto, sesto, settimo e nono comma; 51, secondo, terzo e quarto comma; 52; 54; 60; 61, secondo comma; 63, secondo comma; 64; 65; 67; 70, secondo comma, dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, con riferimento agli articoli 39, 97, 76, 117, 118, 119 e 124 della Costituzione »;

con lettera in data 30 luglio 1993, copia della sentenza n. 360 del 26 luglio 1993 (doc. VII, n. 382), con la quale ha dichiarato:

« a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma primo, lettera a) e lettera b) della legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, recante "Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali";

b) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della stessa legge della regione Valle d'Aosta nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a far parte del co-

mitato di controllo del parlamentare europeo, del senatore e del deputato, ovunque eletti, nonché di coloro che abbiano ricoperto le cariche di amministratore di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla costituzione del comitato stesso;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma secondo, 16, 22, 24, 35 e 36 della medesima legge della regione Valle d'Aosta, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione e all'articolo 43 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 9 marzo 1993 »;

con lettera in data 30 luglio 1993, copia della sentenza n. 361 del 26 luglio 1993 (doc. VII, n. 383), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dell'articolo 70 della stessa legge ».

La Corte Costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 362 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 384), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, recante: « misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica », convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promosso dalla regione Sicilia, in relazione agli articoli 36 dello

statuto regionale e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con il ricorso 11 settembre 1992;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), promosso dalla regione Sicilia, in relazione all'articolo 36 dello statuto regionale e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con ricorso 11 dicembre 1992 »;

n. 363 dell'11 giugno 1993 (doc. VII, n. 385), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 13-ter, comma secondo, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), sollevata, in riferimento agli articoli 116 e 119 della Costituzione e agli articoli 7, 8 e 54 dello statuto, dalla regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 364 del 26 luglio 1993 (doc. VII, n. 386), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 544, secondo comma, del codice di procedura penale (come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133), in riferimento agli articoli 3, 24,

72 e 77 della Costituzione, sollevata dalla corte d'appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 382);

alla II Commissione (doc. VII, n. 386);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 380);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 384 e 385);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 383);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 381);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 agosto 1993, ha trasmesso la relazione conclusiva sull'atti-

vità svolta dal Comitato di studio, costituito il 29 maggio 1993 presso la stessa Presidenza del Consiglio, per l'elaborazione di un rapporto a carattere preliminare sulla definizione dei nuovi collegi elettorali uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Comunicazione di nomine ministeriali.**

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina di alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Tale comunicazione è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze).

#### **Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S p A*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

**ALA11-232**  
**Lire 1000**